

Fax inviato

## COMUNE DI MESSINA

### DIPARTIMENTO EDILIZIA PRIVATA

Disposizione n. 17 del 05/04/2016

**Oggetto:** Atti autorizzativi campo di calcetto.

Pervengono a questo Dipartimento, numerose richieste di rilascio titoli abilitativi per la realizzazione di campi di calcetto.

Un campo di calcetto munito di opere di recinzione e/o la sistemazione esterna di un terreno di proprietà privata utilizzato per la pratica sportiva in genere, non comportano apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, nè trasformazioni urbanistiche ed edilizie incidenti sulle risorse essenziali del territorio e pertanto non sono soggetti a concessione edilizia.

Eventuali locali wc e locali spogliatoi dovranno avere dimensioni strettamente proporzionati alle necessità del campo di calcetto e dovranno essere costituiti da strutture prive di rilevanza edilizia, ovvero realizzate con materiali leggeri e di facile amovibilità, con carattere di temporaneità perchè strettamente connessi alla pratica sportiva.

Viceversa, la presenza di spalti, tribune o altre infrastrutture idonee a raccogliere il pubblico prevedono un aumento del carico urbanistico, facendo acquisire alla struttura il rilievo urbanistico – edilizio proprio degli impianti sportivi all'aperto, soggetti al regime della Concessione Edilizia.

Pertanto, per le opere aventi le citate caratteristiche di precarietà, previa acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni e nulla osta, si dispone di procedere con autorizzazione edilizia esplicita.

Per le aree destinate a spazi pubblici, il titolo abilitativo può prevedere la stipula di una convenzione con la quale la ditta richiedente si impegna a concedere all'Amministrazione Comunale l'uso pubblico del campo di calcetto.

Il Dirigente

Arch. Antonella Cutroneo



COMUNE DI MESSINA  
Dipartimento Edilizia Privata

Disposizione di Servizio n. 6 del 05-04-16

**Oggetto: Direttive in ordine alla realizzazione di tettoie e pergolati.**

Ai Coordinatori del Dipartimento

SEDE

**Premesso che:**

- l'art. 3 delle N.A. del P.R.G. consente la realizzazione di tettoie con funzione di riparo da agenti atmosferici che, se aventi caratteristiche e dimensioni nei limiti dettati dallo stesso articolo, non costituiscono superficie utile ai fini del computo della volumetria edilizia;
- le strutture in argomento, fermo restando l'esclusione dal computo volumetrico, costituiscono comunque elementi di impatto nel rapporto con le costruzioni circostanti – anche con riferimento all'art. 20 della L.R. n°4/2003 - ponendo il problema in ordine all'applicazione delle distanze minime dai confini di proprietà e dai fabbricati di altra ditta;
- che l'orientamento dell'Ufficio è stato al riguardo quello di assoggettare tali strutture al regime del codice civile, che prevede all'art. 873 una distanza minima fra fabbricati di m. 3,00.

**Considerato che**

- già con precedenti Direttive ( Disposizione n° 11 del 16/04/2014 - Disposizione n° 19 del 07/07/2015. Disposizione di servizio n°27 del 04/11/2015 - Disposizione di servizio n°1 del 11/02/2016 - Disposizione di servizio n°3 del 15/02/2016), era stata affrontata la questione in esame;
- sulla scorta dell'esperienza fin qui acquisita, si rende necessario rielaborare le Direttive sopra citate.

Premesso e considerato quanto sopra, **si dispone** che gli interventi progettuali relativi a *tettoie* previste dall'art. 3 delle N. di A. e *pergolati*, dalla data odierna, dovranno osservare le seguenti prescrizioni.

## TETTOIE

Tutte le tettoie aperte, eseguite ai sensi dall'art.3 delle N. di A. del P.R.G. vigente, devono osservare il seguente distacco dai confini di proprietà e dalle costruzioni circostanti:

- m. 3,00 da costruzioni altra ditta (art.873 C.C.).Nel caso di fabbricati altra ditta con parete cieca posti su confine di proprietà la struttura potrà essere eseguita in aderenza ed il manto di copertura con arretramento non inferiore a m.1,20.

- m. 0,00 o m. 1,20 da costruzioni stessa ditta.

- m. 0,00 o m. 1,50 dai confini con terreno libero di altra ditta.

Ai fini di quanto previsto all'art. 3 delle Norme di Attuazione, in merito ai tre lati completamente liberi, non sono considerate chiusure:

- i parapetti di altezza non superiore a m. 1,00 che abbiano funzione di protezione verso spazi a quote differenti.

- i muri di gelosia, posti sul confine di proprietà, di altezza non superiore a m.2,00;

- tettoie il cui manto di copertura sia posto a distanza non inferiore a m. 1,20 da costruzioni stessa ditta, contrariamente alla struttura, che potrà porsi in aderenza.

## PERGOLATI

I pergolati, realizzati in struttura precaria e amovibile possono avere qualsiasi inclinazione e potranno essere superiormente coperti esclusivamente con elementi leggeri e a carattere stagionale, quali tende e incannucciati.

La presente disposizione annulla quelle precedenti in materia di *tettoie e pergolati*.

IL DIRIGENTE

(Arch. Antonella Cutroneo)  
